

## LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO COME GARANZIA SOGGETTIVA<sup>1</sup>

di Barbara Lavarini

(Professore associato di diritto processuale penale, Università di Torino)

SOMMARIO: 1. Il diritto alla ragionevole durata del processo come garanzia autonoma: fonti, titolarità e decorrenza. – 2. (*segue*) I tempi e le condizioni ‘necessari’ alla difesa dell’imputato come misura della ‘ragionevole’ durata. – 3. Il diritto alla ragionevole durata del processo come condizione ‘necessaria’ del diritto di difesa. – 4. Meccanismi preventivo/rimediali dell’irragionevole durata del processo: le indicazioni “progressive” della Corte di Strasburgo. – 5. Ragionevole durata e prescrizione. – 6. Un’ipotesi di nuovo “pacchetto” di rimedi preventivo/compensativi “in natura”.

1. Il diritto delle parti alla ragionevole durata del processo, quale garanzia *autonoma* nell’ambito di quelle connotanti il *fair trial*, trova precipuo fondamento nell’art. 6 § 1 Cedu, ed ulteriore “rinforzo”, quanto all’imputato *in vinculis*, nell’art. 5 § 3 Cedu<sup>2</sup>. ‘Precipuo’ non significa, naturalmente, ‘esclusivo’, dato l’assorbimento del profilo soggettivo della garanzia nel canone oggettivo ex art. 111 co. 2 Cost.<sup>3</sup>, il “ricalco” della

<sup>1</sup> Questo lavoro è la rielaborazione, aggiornata, della relazione svolta al XXXII Convegno dell’Associazione tra gli Studiosi del Processo Penale “G. D. Pisapia” (Salerno, 25-27.10.2018).

<sup>2</sup> Se ne trae espressa conferma dall’art. 1-bis l. 24.3.2001, n. 89, che individua nel «mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, par. 1», Cedu la fattispecie costitutiva del diritto delle parti processuali ad attivare i rimedi preventivi e indennitari previsti dalla medesima legge.

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, C. cost., 21.3.2002 n. 78, secondo cui la ragionevole durata è oggetto, «oltreché di un interesse collettivo, di un diritto di tutte le parti, costituzionalmente tutelato non meno di quello ad un giudizio equo e imparziale, come oggi espressamente risulta dal dettato dell’art. 111 co. 2 Cost». V. altresì C. cost., 26.4.2018 n. 88, che anche sull’art. 111 co. 2 Cost., oltreché sugli artt. 117 Cost., 6 § 1 e 13 Cedu, ha fondato la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4 l. 89/2001, nella parte in cui, in violazione del diritto soggettivo alla ragionevole durata del processo e del diritto a disporre di un rimedio effettivo contro la relativa violazione, non prevede che il rimedio indennitario delineato dalla legge Pinto sia esperibile anche in pendenza del procedimento presupposto. Cfr., da ultimo, C. cost., 27.7.2018, n. 180: «Il principio di economia degli atti processuali, che deriva da quello di ragionevole durata del processo, verrebbe in sofferenza se il dubbio di costituzionalità in ordine ad un determinato atto processuale da compiere in una singola udienza – quello che dispone o nega il rinvio della stessa in ragione dell’adesione del difensore all’astensione collettiva – dovesse comportare una stasi generalizzata di ogni attività processuale anche nelle udienze su cui il dubbio di costituzionalità non rileva (perché il difensore può essere regolarmente presente in mancanza della proclamazione di alcuna astensione collettiva). *Sarebbero frustrati sia il diritto dell’imputato alla rapida verifica processuale della presunzione di non colpevolezza, sia l’istanza punitiva riconducibile all’esercizio dell’azione penale che tende anch’essa alla rapida conclusione del processo [il corsivo è nostro]*».

previsione convenzionale nell'art. 47 Cdfue e la previsione del diritto dell'accusato «a essere giudicato senza indebito ritardo» ex art. 14 lett. c del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Nella sua valenza autonoma, la garanzia in esame è funzionale, come più volte affermato dalla giurisprudenza convenzionale, a tutelare il relativo titolare «dal rischio di restare troppo a lungo nell'incertezza della propria sorte», e in particolare, quanto all'accusato nel processo penale, dal rischio di restare troppo a lungo sotto il peso di un'accusa, sul presupposto che tale condizione – a prescindere dai più o meno fausti esiti processuali – sia *di per sé* fonte di sofferenza individuale<sup>4</sup>.

Occorre peraltro intendersi sui termini 'accusato' e 'accusa', oggetto – al solito – di autonoma lettura “convenzionale”: secondo la giurisprudenza di Strasburgo, infatti, la garanzia va assicurata non solo all'imputato, ma anche all'indagato, a partire, peraltro, non necessariamente dall'effettivo inizio delle indagini<sup>5</sup>, ma – coerentemente con l'obiettivo della garanzia nella sua accezione “autonoma” – dal momento in cui questi abbia ricevuto la comunicazione formale dell'addebito che gli viene, anche provvisoriamente, contestato (qualifica riconosciuta, fra l'altro, alla nostra informazione di garanzia), o abbia comunque subito da parte dell'Autorità, per effetto di un sospetto nei suoi confronti, atti tali da ripercuotersi sulla sfera giuridica della persona<sup>6</sup>. Questa lettura è stata “tradotta” dalla nostra Corte costituzionale individuando il *dies a quo* del termine di durata ragionevole – nella specie agli effetti dei rimedi previsti dalla l. 89/2001 (accessibili a fronte del superamento di termini prefissati, sotto i quali la ragionevolezza è presunta<sup>7</sup>) – nel «momento in cui l'indagato, in seguito ad un atto

---

<sup>4</sup> V. già C. eur., 10.11.1969, *Stogmuller c. Austria*, § 5: «*in criminal matters, especially, it is designed to avoid that a person charged should remain too long in a state of uncertainty about his fate*».

<sup>5</sup> Seppure non manchino decisioni in questo senso, nelle quali, peraltro, il collegamento del *dies a quo* del computo dei tempi di durata ragionevole all'inizio delle indagini non è oggetto di particolare spiegazione: C. eur., 3.3.2001, *Ciacci c. Italia*.

<sup>6</sup> Fra le altre C. eur., 15.7.1982, *Eckle c. Germania*, § 73, ove si precisa che i termini 'charge' e 'charged' alludono a: «*the official notification given to an individual by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence*», a definition that also corresponds to the test whether "the situation of the [suspect] has been substantially affected"». V. anche C. eur., 10.12.1982, *Corigliano c. Italia*, § 34. Più di recente, C. eur., 5.10.2017, *Kaleja c. Lettonia*, § 36: «*The Court reiterates that in criminal matters, the "reasonable time" referred to in Article 6 § 1 begins to run as soon as a person is "charged". A "criminal charge" exists from the moment that an individual is officially notified by the competent authority of an allegation that he has committed a criminal offence, or from the point at which his situation has been substantially affected by actions taken by the authorities as a result of a suspicion against him*»; cfr. anche, da ultimo, C. eur., 20.6.2019, *Chiarello c. Germania*, § 44.

<sup>7</sup> Cfr. art. 2 co. 2-bis l. 89/2001, secondo cui si considera rispettato il termine di durata ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, due in secondo grado, uno nei giudizi di legittimità, nonché, comunque, se la decisione irrevocabile sopravviene in un tempo non superiore a sei anni.

dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico»<sup>8</sup>. Col che il Giudice delle leggi non pare, peraltro, essersi pienamente allineato alla prospettiva convenzionale, dato che 'atti tali da ripercuotersi sulla sfera giuridica della persona' potrebbero prescindere da una comunicazione formale rivolta dall'autorità all'indagato<sup>9</sup>, per includere ad esempio, guardando alla casistica convenzionale, le situazioni in cui la persona sappia del procedimento, e ne subisca di fatto i riflessi, pur non avendo consapevolezza di esservi indagata<sup>10</sup>. Senza contare che la locuzione 'autorità giudiziaria' sembra postulare l'irrilevanza, agli effetti del decorso del termine in oggetto, di atti d'indagine svolti dalla polizia giudiziaria<sup>11</sup>, seppure noti all'indagato, cosa anch'essa non in linea con la giurisprudenza di Strasburgo.

Sempre avendo riguardo al profilo convenzionale, il diritto alla ragionevole durata non è, però, prerogativa del solo imputato, spettando anche alla parte civile, non solo dal momento in cui, attraverso l'atto di costituzione, renda il processo penale sede della «determinazione di un suo diritto di carattere civile» (art. 6 § 1 Cedu), ma a certe condizioni – secondo una giurisprudenza europea anche molto recente – sin dalla fase investigativa, e dunque pure in assenza della formale qualifica di "parte". Il riferimento va, in particolare, alla sentenza *Arnoldi c. Italia*<sup>12</sup>, che – sviluppando un ragionamento già svolto, agli effetti di ulteriori profili di garanzia ex art. 6 Cedu, da una più risalente giurisprudenza<sup>13</sup> – ha riconosciuto la violazione dell'art. 6 Cedu in danno di una persona offesa la quale, a fronte dell'archiviazione del procedimento per prescrizione, aveva esperito il "ricorso Pinto", dichiarato però inammissibile per l'assenza, in capo alla ricorrente, della qualifica di 'parte' (civile)<sup>14</sup>. Secondo il giudice europeo, infatti, a

---

<sup>8</sup> Cfr. C. cost., 23.7.2015 n. 184, dichiarativa dell'illegittimità, per violazione degli artt. 117 co. 1 e 6 § 1 Cedu, dell'art. 2 co. 2-bis della l. 89/2001 nella parte in cui prevede che «il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari, anziché quando l'indagato, in seguito a un atto dell'autorità giudiziaria, ha avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico».

<sup>9</sup> Alla quale va peraltro assimilata, nel nostro sistema, la richiesta di informazioni ex art. 335 co. 3 c.p.p., quand'anche l'accesso al registro sia negato: cfr. K. La Regina, *Legge Pinto: il sacrificio dell'equa riparazione sull'altare della spesa pubblica*, in *questa rivista* (30 gennaio 2017), 9; G. Spangher, *Sul termine iniziale della durata ragionevole del processo*, in *GCos* 2015, 1398.

<sup>10</sup> Cfr. C. eur., 5.10.2017, *Kalejia c. Lettonia*, cit., §§ 36 ss., ove per "conoscenza", rilevante quale *dies a quo* del termine di durata ragionevole, si intende anche la notizia dell'apertura di un procedimento penale nel quale l'interessato sia sentito a titolo di teste, se dal contesto dell'audizione è evidente che il procedimento è teso al possibile accertamento delle responsabilità anche di quella persona, secondo una logica "sostanzialistica" che ricorda quella sottesa all'art. 63 co. 2 c.p.p.

<sup>11</sup> Cfr. E. Turco, *L'equa riparazione per "irragionevole durata del processo" spetta anche all'indagato*, in *GCos* 2015, 2292 ss.

<sup>12</sup> C. eur., 7.12.2017, *Arnoldi c. Italia*.

<sup>13</sup> Cfr. in particolare C. eur., 24.3.2005, *Sottani c. Italia*.

<sup>14</sup> Ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001, della cui legittimità costituzionale può quindi dubitarsi, il processo penale si considera iniziato, ai fini della decorrenza dei termini di fase, «con l'assunzione della qualità

prescindere da tale formale qualifica, occorre stabilire l'intenzione dell'offeso di chiedere la riparazione nel processo penale, e chiarire altresì se l'esito della fase investigativa possa risultare determinante «per il diritto di carattere civile in causa»: nel caso concreto la Corte ha risposto positivamente ad entrambi i quesiti, sul presupposto che la fase delle indagini abbia particolare importanza per la preparazione del processo penale – specie a fronte di prove deteriorabili nel tempo – e rilevando come la persona offesa avesse esercitato, in tale fase, almeno una delle molteplici facoltà che le sono riconosciute dalla legge<sup>15</sup>.

All'offeso *sicut talis* la giurisprudenza di Strasburgo non riconosce direttamente un diritto alla ragionevole durata, avendo sempre negato che l'art. 6 Cedu ne tuteli un'aspettativa meramente “penalistica”<sup>16</sup>. Una quantomeno indiretta tutela emerge peraltro dal cospicuo filone che ravvisa nella prescrizione dei reati, offensivi dei più significativi diritti fondamentali (artt. 2, 3, 4, 8 Cedu), il venir meno dello Stato agli obblighi “procedurali” di garantire tali diritti<sup>17</sup>.

Anche sul fronte del diritto dell'Unione europea non mancano indicazioni volte alla tutela della vittima dall'indebito protrarsi dei tempi processuali: si pensi al costante utilizzo della locuzione ‘senza ritardo’ nell'ambito della disciplina delle diverse

---

di... parte civile». Per l'espressa esclusione della computabilità, agli effetti della ragionevole durata, della fase delle indagini, pure a fronte di una persona offesa effettivamente costituitasi in seguito parte civile v. Cass. civ., 21.12.2016, n. 26625, in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it).

<sup>15</sup> C. eur., 7.12.2017, *Arnoldi c. Italia*, cit., § 40: «la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, ha esercitato almeno uno [dei] diritti e facoltà [che le sono riconosciuti] nel procedimento penale non differisce, in sostanza, per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 6, da quella della parte civile».

<sup>16</sup> Cfr., ancora, C. eur., 7.12.2017, *Arnoldi c. Italia*, cit., § 32: «nel caso in cui la persona offesa presenti denuncia con finalità puramente repressive, l'articolo 6 non trova applicazione...». In dottrina, da ultimo, M. Gialuz, *Il diritto alla giurisdizione dell'imputato e della vittima tra spinte europee e carenze dell'ordinamento italiano*, in *RIDPP* 2019, 75 ss.

<sup>17</sup> C. eur., 29.3.2011, *Alikaj c. Italia*, §§ 98 e 99: «In questo contesto è implicita una esigenza di celerità e diligenza... È giocoforza ammettere che vi possano essere ostacoli o difficoltà che impediscono di progredire in una situazione particolare. Tuttavia quando si tratta di investigare sul ricorso alla forza mortale, in generale una risposta rapida delle autorità può essere considerata essenziale per preservare la fiducia del pubblico nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di complicità o di tolleranza verso atti illegali. La Corte ricorda che quando un agente dello Stato è accusato di atti contrari agli articoli 2 o 3, la procedura o la condanna non può essere resa caduca da una prescrizione e non può essere autorizzata l'applicazione di misure quali l'amnistia o la grazia»; v. anche C. eur., 21.7.2017, *Saba c. Italia*, §§ 76 ss. Recentemente, in termini particolarmente chiari, C. eur., 9.10.2018, *A.K. c. Turchia*. In dottrina cfr. M. Chiavario, *Frammenti di pensiero eterodosso sulla prescrizione*, in *questa rivista* (4.2.2019), 6; S. Quattrocchio, *Nelle vicende Taricco e Taricco bis uno spunto non sufficientemente valorizzato*, in *Primato del diritto dell'Unione europea e controlimiti alla prova della “saga Taricco”*, a cura di C. Amalfitano, Milano 2018, 199; F. Viganò, *Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo*, in *DPenCont.* 2013, 3, 23 s.; su un piano più generale, M. M. Scoletta, *Vittime e prescrizione: una riconciliazione impossibile?*, in *Vittime di reato e sistema penale*, a cura di M. Bargis, H. Belluta, Torino 2017, 463 ss.

garanzie informative e partecipative riconosciute all'offeso dalla direttiva 2012/29/UE, oltretutto alla prescrizione di consentire quanto prima alla vittima – specie se vulnerabile – di assolvere ai propri oneri di collaborazione ai fini probatori, ad evitare che i tempi irragionevoli si traducano in un ulteriore fattore di vittimizzazione secondaria<sup>18</sup>.

Queste precisazioni sulla vittima sono importanti per evidenziare come, quand'anche si intenda la ragionevole durata quale garanzia meramente soggettiva – e non è questa, peraltro, la prospettiva né costituzionale, né convenzionale<sup>19</sup> – non possa ricavarsene la radicale disponibilità di quest'ultima da parte dell'imputato, data un'ovvia esigenza di bilanciamento con la tutela delle “altre” posizioni soggettive. Ciò serve inoltre a chiarire fin d'ora che non può essere la prescrizione – o almeno non sempre – uno strumento preventivo/rimediale delle violazioni da “irragionevole durata”.

2. La posizione dell'imputato assume peculiarità, piuttosto, in ragione di un ulteriore “connotato temporale” del giusto processo, che gli è convenzionalmente e costituzionalmente garantito nel riconoscergli – a livello costituzionale in termini “rinforzati” rispetto ad un'indicazione già ricavabile dall'art. 24 co. 2 Cost. –, il diritto a disporre del *tempo* – oltretutto delle altre condizioni – *necessario* per preparare la difesa. Questa garanzia, proiettata in senso necessariamente dilatorio, dà la misura della “ragionevolezza” dei tempi processuali, che tali possono qualificarsi in quanto, alla luce delle caratteristiche del caso concreto – la complessità e il “peso” del quale rientrano fra i parametri enucleati dalla giurisprudenza di Strasburgo –, non siano né troppo lunghi, né troppo brevi<sup>20</sup>, ma idonei a perseguire il fisiologico risultato del processo, vale a dire l'accertamento di responsabilità, nel pieno rispetto di tutti i canoni del *fair*

<sup>18</sup> Cfr., ad esempio, gli artt. 4 e 20 della direttiva 2012/29/UE. A ciò si aggiunga la previsione, ex art. 16 della stessa direttiva, del diritto della vittima di ottenere entro un ragionevole lasso di tempo una decisione sul risarcimento nell'ambito del processo penale, salvo che il sistema interno preveda altre modalità di esercizio dell'azione risarcitoria.

<sup>19</sup> Al di là della diversa formulazione letterale delle due fonti, la Corte dei diritti umani ha sempre affermato che l'art. 6 § 1 Cedu impone agli Stati di organizzare i loro sistemi in modo da assicurare le garanzie ivi previste, e sottolineato l'importanza dell'amministrazione della giustizia senza ritardo, onde non pregiudicarne l'effettività e la credibilità: fra le altre, C. eur., GC, 28.7.1999, *Di Mauro c. Italia*, § 23. Più di recente, C. eur., GC, 29.3.2006, *Scordino c. Italia*, § 183.

<sup>20</sup> Nella giurisprudenza convenzionale non manca, d'altra parte, il riconoscimento della violazione dell'art. 6 § 1 – oltretutto dell'art. 6 § 3 – a fronte dell'eccessiva *brevità* dei tempi processuali: cfr. C. eur., 9.10.2004, *Makhfi c. Francia*; C. eur., 20.9.2011, *Oao Neftyananya Kompania Yukos c. Russia*. Sotto questo profilo, qualche dubbio potrebbe nascere, ad esempio, in ordine alla conformità alla Costituzione e alla CEDU di quelle ipotesi “speciali” di giudizio direttissimo in cui la ristrettezza dei termini di svolgimento del rito non si collega a situazioni di qualificata evidenza probatoria: cfr. S. Allegrezza, *I giudizi direttissimi fra codice e leggi speciali*, Torino 2012, 15 s.

trial<sup>21</sup>. È allora evidente che in nessun caso la “ragionevole durata”, ove la si intenda quale canone oggettivo di efficienza del sistema o quale diritto soggettivo della parte civile/vittima, potrà giustificare una compressione dei tempi – e delle ulteriori condizioni – necessari alla difesa dell'imputato<sup>22</sup>. Lo ha evidenziato in termini cristallini il Giudice delle leggi nella sentenza n. 317/2009<sup>23</sup>.

Attenzione però: se le parole hanno un senso, non può sottacersi il significato dell'aggettivo ‘necessari’. Il fatto che il tempo, necessario al pieno dispiegarsi degli strumenti difensivi, non possa venire compresso, non significa che un'esigenza di

---

<sup>21</sup> Fra le altre, C. eur., 11.7.2013, *Novikov c. Russia*, § 64 e C. eur., 12.10.1992, *Boddaert c. Belgio*, § 39: «Article 6 requires that judicial proceedings should be expeditious, but it also lays down the more general principle of the proper administration of justice».

<sup>22</sup> Fra gli altri A. Bargi, *La ragionevole durata del processo*, in *Principi di procedura penale europea*, a cura di A. Gaito, Roma 2016, 393, secondo cui l'art. 6 § 3 lett. b Cedu (come l'art. 111 co. 3 Cost.) «nel riferirsi al tempo necessario a preparare la difesa presuppone il primato del diritto individuale sul fattore temporale».

<sup>23</sup> C. cost., 4.12.2009, n. 317, § 8 del *Considerato in diritto*: «il diritto di difesa ed il principio di ragionevole durata del processo non possono entrare in comparazione, ai fini del bilanciamento, indipendentemente dalla completezza del sistema delle garanzie. Ciò che rileva è esclusivamente la durata del “giusto” processo, quale delineato dalla stessa norma costituzionale invocata come giustificatrice della limitazione del diritto di difesa del contumace. Una diversa soluzione introdurrebbe una contraddizione logica e giuridica all'interno dello stesso art. 111 Cost., che da una parte imporrebbe una piena tutela del principio del contraddittorio e dall'altra autorizzerebbe tutte le deroghe ritenute utili allo scopo di abbreviare la durata dei procedimenti. Un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. In realtà, non si tratterebbe di un vero bilanciamento, ma di un sacrificio puro e semplice, sia del diritto al contraddittorio sancito dal suddetto art. 111 Cost., sia del diritto di difesa, riconosciuto dall'art. 24, secondo co., Cost.: diritti garantiti da norme costituzionali che entrambe risentono dell'effetto espansivo dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo». Può altresì ricordarsi C. cost., ord. 10.6.2010, n. 205, che ha escluso possa ipotizzarsi un conflitto fra ragionevole durata e principio di immediatezza, nel profilo connesso all'immutabilità fisica del giudice a pena di nullità assoluta, sul presupposto che la regola ex art. 525 co. 2 rappresenti un aspetto del diritto alla prova. Su quest'ultimo fronte, però, va registrato un preoccupante mutamento di rotta ad opera di C. cost., 29.5.2019, n. 132, che, pur dichiarando inammissibile una nuova questione di costituzionalità – per violazione dell'art. 111 Cost. laddove sancisce i principi di ragionevole durata ed effettività del processo – degli artt. 511, 525 co. 2 e 526 co. 1 c.p.p., non si è limitata, come in passato, ad escludere la configurabilità di un contrasto fra una norma recante una garanzia difensiva e la ragionevole durata del processo, pur nella libertà del legislatore di modulare diversamente i margini di “rinnovazione” della prova dichiarativa, ma ha rivolto allo stesso legislatore un più esplicito invito in quest'ultimo senso, ad evitare che «la dilatazione dei tempi processuali che deriva dalla necessità di riconvocare i testimoni – dilatazione che può assumere dimensioni imponenti in dibattimenti complessi...– produc[a] costi significativi, in termini tanto di ragionevole durata del processo, quanto di efficiente amministrazione della giustizia penale; e ciò anche in considerazione della possibilità che, proprio per effetto delle dilatazioni temporali in parola, il reato si prescriva prima della sentenza definitiva»: in termini condivisibilmente critici, fra gli altri, P. Ferrua, *Il sacrificio dell'oralità in nome della ragionevole durata: i gratuiti suggerimenti della Corte costituzionale al legislatore*; O. Mazza, *Il sarto costituzionale e la veste stracciata del codice di procedura penale*; D. Negri, *La Corte costituzionale mira a squilibrare il “giusto processo” sulla giostra dei bilanciamenti*, tutti in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it) (11.6.2019).

bilanciamento non torni a porsi quando i tempi – o gli strumenti difensivi che ne determinano lo scorrere – non siano necessari, ma superflui<sup>24</sup>. In altre parole, è nello spazio della superfluità che – nella misura in cui già non esistono<sup>25</sup> – possono immaginarsi interventi legislativi nell’ottica della ragionevole durata quale canone oggettivo o garanzia soggettiva della vittima/parte civile, seppure non ci si possa nascondere, come è stato evidenziato in dottrina, la pericolosità dell’operazione<sup>26</sup>. In una prospettiva *de iure condendo* potrebbe mettersi mano, come da più parti auspicato, ad una riorganizzazione del sistema delle nullità che, senza compromettere i caratteri di testualità/tassatività attraverso il ricorso a clausole ampie e pericolose come il pregiudizio effettivo, conduca al ridimensionamento del novero delle nullità assolute<sup>27</sup>, e a una più attenta definizione dei tempi di deduzione di quelle intermedie. Con riguardo, invece, alla dinamica processuale, e raccogliendo uno spunto già emerso in dottrina<sup>28</sup>, ci si potrebbe chiedere se non sia superfluo, nei procedimenti che prevedono l’udienza preliminare, l’avviso di conclusione delle indagini *ex art. 415-bis c.p.p.*, il quale, senza incrementare significativamente le *chances* difensive – che sotto il profilo informativo andrebbero ben altrimenti e più tempestivamente tutelate –, appesantisce notevolmente i tempi del procedimento – tantopiù ora, nell’incidere sul decorso del termine “di riflessione” *ex art. 407 co. 3-bis c.p.p.* –, e non sortisce effetti deflattivi di rilievo, dato che ben difficilmente l’indagato riuscirà a convincere il pubblico ministero a “cambiare idea” e chiedere l’archiviazione (senza contare che, se la difesa pensasse di avere buone prospettive in tal senso, preferirebbe certo giocarsele in udienza preliminare – data la maggior stabilità del provvedimento terminativo di quella fase – o addirittura in giudizio).

Il tema del tempo e delle condizioni ‘necessari’ all’esercizio del diritto di difesa evoca, altresì, quello dell’abuso delle garanzie difensive, cioè del loro utilizzo esasperato, al mero fine di guadagnare una dilazione dei tempi processuali, anche – e soprattutto – nell’auspicio della prescrizione. Tema di primario rilievo, nonché ormai “legislativamente consacrato” nell’art. 2 co. 2-*quinquies* l. 89/2001, ove si esclude il diritto

---

<sup>24</sup> O, per dirla con le parole di P. Ferrua, *Il giusto processo*<sup>3</sup>, Bologna 2012, 115, si registri «una incontrollata proliferazione delle garanzie...sino a paralizzare, di fatto, il corso del processo».

<sup>25</sup> Si pensi al parametro della non manifesta superfluità nel vaglio delle richieste di prova (nonostante l’art. 111 co. 3 Cost. prescriva di garantire all’imputato l’ammissione di ogni mezzo di prova necessario alla sua difesa).

<sup>26</sup> M. Bargis, *La prescrizione del reato e i “tempi” della giustizia penale*, in RIDPP 2005, 1402 ss.

<sup>27</sup> Qualcosa di simile è già avvenuto in passato, con l’eliminazione della nullità assoluta “speciale” *ex art. 96 TUSG*, ad opera del d.l. 23.7.2008, n. 92, conv. in l. 24.7.2008, n. 125.

<sup>28</sup> Condivisibili critiche all’avviso di conclusione indagini sono state mosse da A. De Caro, *Proposte per una ridefinizione dell’avviso di conclusione delle indagini e dell’udienza preliminare*, in Aa. Vv., *Tempi irragionevoli della giustizia penale* (Atti del Convegno ASPP, Bergamo, 24-26 settembre 2010), Milano 2013, 113 ss.

all'indennizzo da irragionevole durata del processo, oltreché in una serie di specifiche ipotesi qualificate *ex lege* "abuso" con riguardo al processo civile, «in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento». Ciò sull'onda della giurisprudenza europea, che seppure sia pacifica nel non ascrivere all'imputato, che lamenti la violazione del suo diritto alla ragionevole durata, i tempi dedicati a mettere in atto tutte le garanzie difensive che gli siano riconosciute dalla legge nazionale – sul presupposto che non gli si possa imporre alcun onere di collaborazione "attiva" alla celerità del processo attraverso la rinuncia a dette garanzie –<sup>29</sup>, afferma come possano invece rilevare – ad escludere o contenere l'irragionevole durata del processo<sup>30</sup> – condotte meramente ostruzionistiche, o volte a trarre vantaggio dalla protrazione del processo in quanto tale<sup>31</sup>.

Occorre peraltro intendersi. Un conto è riconoscere nell'abuso dei poteri processuali un criterio per il vaglio *ex post* del "giudice Pinto", alla luce del summenzionato "aggancio" nella giurisprudenza convenzionale<sup>32</sup>, un altro è il ricorso alla categoria dell'abuso in corso di giudizio, allo scopo di limitare l'esercizio di garanzie difensive legislativamente previste, e in ordine al cui riconoscimento non siano lasciati al giudice margini di discrezionalità<sup>33</sup>. Seppure, infatti, un impiego "abusivo" di tali garanzie potrebbe collocarsi *oltre* l'"asticella" delle condizioni 'necessarie' alla difesa, e giustificare,

<sup>29</sup> Fra le altre, C. eur., 11.7.2013, *Novikov c. Russia*, cit., § 59 ss.

<sup>30</sup> Più a contenere che ad escludere, se si considera che nella giurisprudenza convenzionale i comportamenti dilatori e ostruzionistici delle parti non impediscono, di regola, la dichiarazione della violazione, quando lo stallo della procedura sia ascrivibile *anche* alle autorità statali.

<sup>31</sup> Cfr., ad esempio, C. eur., GC, 22.5.2012, *Idalov c. Russia*, § 189, ove, pur riconoscendo la piena legittimità, ai fini della tutela del diritto alla prova del ricorrente, dei plurimi rinvii di udienza tesi a soddisfare la sua richiesta di sentire ulteriori testimoni, si afferma che il medesimo non si è comportato con la dovuta diligenza, non avendo fornito alcuna spiegazione – né risultando giustificazioni oggettive – sul perché la richiesta di esame di quei testimoni non fosse stata presentata in uno stadio anteriore del procedimento. V. anche C. eur., 23.9.1998, *I.A. c. Francia*, § 121: «*in addition, although the applicant cannot be criticised for lodging applications for his release, however numerous these may have been, or for constantly denying that he had committed murder, he too substantially contributed to the protract-edness of the investigation: firstly, the burglary of 4 May 1993... entailed additional inquiries; secondly, a deliberate attempt by Mr I.A. to delay the investigation is evident from the file – one example being the fact that he waited to be informed that communication of the file to the public prosecutor was imminent before requesting, on 19 July 1995, a number of additional investigative measures*». Sul tema M. Chiavario, "Ragionevole durata" del processo penale e criteri di valutazione nella più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 38 s.

<sup>32</sup> Anche sotto questo profilo non manca, peraltro, qualche perplessità: cfr. A. Scalfati, *Processo penale, "ragionevole durata" e recenti proposte*, in *CP* 2015, 1309 ss.; R. Guida, *L'equa riparazione per l'irragionevole durata del processo penale alla luce della legge 28 dicembre 2015, n. 208*, in *PPG* 2016, 4, 93 ss., i quali lamentano l'ampio e insindacabile margine di discrezionalità lasciato al giudice del ricorso *ex lege* Pinto.

<sup>33</sup> Entro questi ultimi, la categoria dell'abuso può rappresentare un criterio interpretativo: fra gli altri R. Orlandi, *Abuso del diritto o diritto all'abuso?*, in *CP* 2012, 3599 ss.



quindi, un intervento a tutela della ragionevole durata del processo quale canone oggettivo o garanzia soggettiva della vittima/parte civile, in un sistema come il nostro, incentrato sui principi di testualità e tassatività delle invalidità, non appare in alcun modo possibile – pena il sovvertimento di quei principi e con essi della legalità processuale costituzionalmente sancita (art. 111 co. 1 Cost.) – demandare detto intervento al giudice comune, consentendogli di negare l'accesso a una garanzia, ancorché “abusivamente” esercitata, senza incorrere nell'invalidità conseguente (sulla scia dell'orientamento affermatosi a partire da un noto precedente delle Sezioni Unite<sup>34</sup>, giustamente criticato da ampia parte della dottrina<sup>35</sup>). D'altra parte, un controllo di costituzionalità, pure astrattamente ipotizzabile, presenterebbe significative difficoltà: non manca, invero, qualche esempio *ante litteram* – il riferimento è alle sentenze costituzionali 353/1996 e 10/1997<sup>36</sup> – ma, come il Giudice delle leggi ha osservato in altra occasione, non c'è di regola alcun margine d'intervento quando la doglianza di costituzionalità «non si radichi su effettivi vizi derivanti da quadro normativo..., ma sul patologico abuso che delle facoltà di legge avrebbero fatto alcuni soggetti del processo»<sup>37</sup>.

In definitiva, è solo il legislatore a poter intervenire in prevenzione dell'abuso, vuoi circoscrivendo in senso restrittivo le modalità di esercizio di talune garanzie

---

<sup>34</sup> Cass., S.U. 29.9.2011 n. 155, Rossi, in *CP* 2012, 2410: nella specie, al fine di escludere che desse luogo a nullità la mancata concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. a fronte dell'ennesimo “cambio” di legale, la Corte ha affermato che «l'uso arbitrario trasmoda poi in patologia processuale, dunque in abuso, quando l'arbitrarietà degrada a mero strumento di paralisi o di ritardo e il solo scopo è la difesa dal processo, non nel processo: in contrasto e a pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento e di ciascuna delle parti a un giudizio equo celebrato in tempi ragionevoli. In questo caso non soltanto la norma non legittima *ex post* eccezioni di nullità, ma va escluso, in radice, che il diritto in essa previsto possa essere riconosciuto».

<sup>35</sup> F. Caprioli, *Abuso del diritto di difesa e nullità inoffensive*, in *CP* 2012, 2444 ss.; E.M. Catalano, *L'abuso del diritto di difesa. Profili problematici*, in *DPP (Speciali)* 2012, 47 s.; R. Orlandi, *Abuso del diritto*, cit., 3601 s.; P. P. Paulesu, “*Pregiudizio effettivo*” e nullità degli atti processuali penali, in *RDP* 2014, 891 ss.

<sup>36</sup> V. C. cost., 22.10.1996, n. 353, e C. cost., 23.1.1997, n. 10, rispettivamente dichiarative dell'illegittimità, per violazione dell'art. 3 Cost., degli art. 47 (nel testo allora vigente) e 37 co. 2 c.p.p., in quanto vietavano al giudice di pronunciare sentenza sino alla dichiarazione di inammissibilità o al rigetto dell'istanza di remissione o ricusazione. Nell'occasione la Corte, investita di questioni concernenti l'effetto irrazionale delle citate disposizioni in relazione all'uso distorto della reiterazione dell'istanza di remissione o ricusazione, ha affermato che «l'equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice» era «solo apparente nella ponderazione codicistica, posto che il possibile abuso processuale determina la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell'efficienza del processo, qual è enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale, e il canone fondamentale della razionalità delle norme processuali». Invero il legislatore, pur pienamente libero nella costruzione delle scansioni processuali, non può «scegliere, fra i possibili percorsi, quello che comporti, sia pure in casi estremi, la paralisi dell'attività processuale, perché impedendo sistematicamente tale attività, mediante la riproposizione dell'istanza di remissione, si finirebbe col negare la stessa nozione del processo e si contribuirebbe a recare danni evidenti all'amministrazione della giustizia».

<sup>37</sup> C. cost., ord. 20.1.2006, n. 16. Sui limitati margini di intervento della Corte costituzionale cfr. R. Orlandi, *Abuso del diritto*, cit., 3602 s.

rivelatesi “terreno fertile” in tal senso – come ad esempio è avvenuto, ad opera della l. 23.6.2017, n. 103, sancendo un termine perentorio per la richiesta di incidente probatorio a seguito della “riserva” ex art. 360 co. 4 c.p.p. –, vuoi, soprattutto, minando alla radice l’interesse all’esercizio abusivo delle garanzie difensive, il cui principale canale di alimentazione è la prospettiva della prescrizione. Sono indubbiamente orientate in questo senso le recenti riforme di quest’ultimo istituto, che, prima parzialmente neutralizzando – con una nuova fattispecie sospensiva – il tempo compreso fra la scadenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza di condanna e la pronuncia del dispositivo della sentenza di grado successivo (così l’art. 159 co. 2 c.p. nel testo, tuttora vigente, introdotto dalla l. 103/2017), poi addirittura bloccando il decorso della prescrizione al momento della pronuncia della sentenza di primo grado (così l’art. 159 co. 2 c.p. nel testo, modificato dall’art. 1 co. 1 lett. e l. 9.1.2019, n. 3, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020), dovrebbero rappresentare un argine all’utilizzo dilatorio delle impugnazioni.

3. Finora abbiamo parlato del diritto alla ragionevole durata nella valenza, strumentale alla protezione della parte processuale (*in primis* dell’imputato) dall’indebito protrarsi dell’incertezza sulle proprie sorti, che ne giustifica, nella prospettiva convenzionale e costituzionale, il riconoscimento autonomo.

La stessa garanzia, peraltro, è altresì strumentale alla tutela del diritto di difesa, e in particolare del diritto di difendersi provando, dato che un ingiustificato ritardo nello svolgimento delle indagini o nella celebrazione del giudizio potrebbe pregiudicare l’individuazione e l’acquisizione di una prova a difesa, o rendere meno efficaci oralità, immediatezza e contraddittorio<sup>38</sup>. Quanto alla parte civile, poi, la ragionevole durata può essere intesa alla stregua di *condicio sine qua non* del diritto di accesso alla giustizia.

In questa seconda prospettiva, i referenti costituzionali e convenzionali della garanzia si arricchiscono degli artt. 24 co. 1 e 2<sup>39</sup> e 111 co. 3 Cost., nonché 6 § 3 Cedu,

---

<sup>38</sup> Fra gli altri D. Curtotti, *La “durata ragionevole” del processo penale è anche un problema di norme*, in *DPP* 1999, 1032 s., secondo cui quella di contenere gli effetti psicologici deleteri che il processo produce è solo una delle finalità della ragionevole durata, la quale cela un’ulteriore «e, forse, più pregnante finalità» nell’andare ad incidere sulle garanzie difensive, e nella specie sul diritto di difendersi provando, la cui effettività potrebbe essere compromessa dai tempi lunghi del processo. V. anche S. Buzzelli, voce *Processo penale (ragionevole durata del)*, in *ED, Annali III* 2010, 1020, per cui l’eccessivo protrarsi dei tempi processuali può comportare il degrado «dell’intero metodo dialettico che governa il diritto delle prove».

<sup>39</sup> Nella giurisprudenza costituzionale non manca, anche dopo il riconoscimento autonomo del canone di ragionevole durata nell’art. 111 co. 2 Cost., qualche decisione che tuttora lo fonda sull’art. 24 Cost., seppure per lo più in materia civile: cfr., in particolare, C. cost., 22.10.1999, n. 388 e C. cost., 25.7.2001, n. 305. In dottrina, restano condivisibili e attuali le riflessioni di chi, prima della riforma dell’art. 111

laddove assicurano le «condizioni» per preparare la difesa, nonché il diritto alla prova e alla relativa assunzione in contraddittorio. Senza contare l'ulteriore indicazione di speditezza che si ricava, a nostro parere, dagli artt. 111 co. 3 Cost. e 6 § 3 Cedu – e trova ulteriore rinforzo nella direttiva 2012/13/UE – in quanto garantiscono all'indagato/imputato il diritto all'informazione «nel più breve tempo possibile» sul tenore e sulle ragioni dell'accusa. Tale locuzione, se da un lato lascia intendere un bilanciamento degli interessi difensivi con le esigenze di segretezza sottese, in particolare, alla prima fase delle indagini, al contempo sembra impegnare gli organi dell'investigazione a svolgere al più presto – appunto – le attività per il cui buon esito è necessario il segreto, onde garantire prima possibile all'indagato la conoscenza del procedimento, quale condizione imprescindibile del suo attivarsi a difesa<sup>40</sup>. Dal collegamento col “terzo riferimento cronologico” nel testo degli artt. 111 co. 3 Cost. e 6 § 3 Cedu sembra allora emergere che il diritto al tempo ragionevole debba essere tutelato anche a prescindere dalla conoscenza dell'indagine da parte di chi vi è sottoposto – *dies a quo*, come abbiamo detto, di quello “*stress da processo*” ad evitare il quale il diritto in discorso trova riconoscimento autonomo –, siccome condizione, in questa prospettiva, per procurargli prima possibile quella conoscenza.

Ne discendono la particolare importanza della ragionevole durata delle indagini, e l'esigenza di ancorare all'effettiva emersione di un indirizzo “soggettivamente orientato” delle stesse – sebbene ancora ignote all'interessato – il computo di congruità dei tempi processuali<sup>41</sup>. Evidenti le ripercussioni sull'attuale assetto della disciplina dei termini di indagine, la cui funzionalità ad un adeguato bilanciamento fra l'obbligatorietà dell'azione penale e i canoni soggettivi e oggettivi di ragionevole durata è minata alla radice dalla perdurante carenza di mezzi di controllo sulla tempestiva iscrizione della *notitia criminis*.

Nel caso in cui la ragionevole durata, oltreché una garanzia in sé, rappresenti lo strumento attuativo di un'altra garanzia costituzionale e convenzionale – e in particolare uno strumento di effettività del diritto di difesa – di questa deve secondo noi

---

Cost., ravvisava proprio nell'art. 24 Cost., e proprio con riguardo all'incidenza negativa dei ritardi processuali sul diritto di difendersi provando, uno dei fondamenti costituzionali del principio di “ragionevole durata”: v. M.G. Aimonetto, *La “durata ragionevole” del processo penale*, Torino 1997, 35. Dopo la riforma dell'art. 111 Cost., individua un ancora attuale fondamento della garanzia nel diritto di difesa, A. Saccucci, *Le due “prospettive” della durata ragionevole del processo tra diritto internazionale e diritto interno*, in *GCos* 2002, 3105 ss.

<sup>40</sup> Sui termini del bilanciamento imposto dall'art. 111 co. 3 Cost. cfr., ampiamente, S. Ciampi, *L'informazione dell'indagato nel procedimento penale*, Milano 2010, 123 ss.

<sup>41</sup> D. Curtotti, *La durata ragionevole*, cit., 1033. Ad analogo risultato di anticipazione del *dies a quo* di durata ragionevole si giunge, in dottrina, sottolineando il profilo oggettivo del canone ex art. 111 co. 2 Cost.: cfr. ad esempio K. La Regina, *Legge Pinto*, cit., 10.

mutuare il rango e lo statuto<sup>42</sup>. Ciò con l'effetto di incidere sui margini del bilanciamento con altre garanzie eventualmente confliggenti, e di imporre l'adozione di più incisivi strumenti di prevenzione e/o di rimedio alla relativa violazione.

4. Come la Corte di Strasburgo ha più volte evidenziato – per quanto più strettamente ci interessa, da ultimo, nella sentenza *Scordino c. Italia*<sup>43</sup>–, l'art. 6 § 1 Cedu obbliga gli Stati membri, in primo luogo, «a organizzare il loro sistema giudiziario in modo che le giurisdizioni possano assolvere all'esigenza di celebrare i processi in termini ragionevoli» (in una prospettiva che rimanda appieno alla declinazione costituzionale del canone della ragionevole durata, che prescrive appunto al legislatore di porre le condizioni ordinamentali, organizzative e processuali più idonee al conseguimento dell'obiettivo)<sup>44</sup>. Per l'eventualità, poi, che il sistema sia *a priori* deficitario, o non stia in concreto funzionando, gli Stati dovrebbero dotarsi, alla luce dell'art. 13 Cedu, «di un ricorso che permetta di far accelerare la procedura al fine di evitarne una durata eccessiva»<sup>45</sup>. Da ultimo, per l'eventualità che la violazione si sia già manifestata,

---

<sup>42</sup> Sul presupposto che la ragionevole durata sancita dall'art. 111 co. 2 Cost. – genericamente intesa – confluisca, con tutte le altre garanzie del giusto processo, nel diritto di difesa, e per tale via acquisisca la qualifica di inviolabile cfr. D. Vicoli, *La ragionevole durata delle indagini*, Torino 2012, 62 s.

<sup>43</sup> C. eur., GC, 29.3.2006, *Scordino c. Italia*, cit., in particolare §§ 183-187.

<sup>44</sup> Per simili considerazioni D. Vicoli, *La ragionevole durata*, cit., p. 77.

<sup>45</sup> Sulla scorta di tali indicazioni, la legge “di stabilità” 2016 (l. 28.12.2015, n. 208) ha introdotto i rimedi c.d. preventivi *ex artt. 1-bis* co. 1 e *1-ter* l. 89/2001. Si tratta, con riguardo al processo penale, di «un'istanza di accelerazione» che l'imputato e le altre parti private avrebbero «diritto» di presentare – personalmente o a mezzo di procuratore speciale – «almeno sei mesi prima» della scadenza dei termini “prestabiliti” di durata “non irragionevole” del procedimento *ex art. 2* l. cit. (seppure in termini parzialmente diversi, un'istanza di accelerazione era già prevista dall'art. 2 co. 2-*quinquies* lett. e l. 89/2001 nel testo introdotto dal d.l. 22.6.2012, n. 83, conv. in l. 7.8.2012, n. 134, che escludeva il riconoscimento di un indennizzo «quando l'imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all'articolo 2-*bis*»). Non è tuttavia appropriato parlare di ‘diritto’, se si considera che: a) a quel diritto non corrisponde alcun dovere dell'autorità procedente di accelerare il processo, dato che, *ex art. 2* co. 7 l. cit., restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti; b) soprattutto, l'esercizio del presunto diritto è in realtà *condicio sine qua non* per l'ammissibilità – nel caso in cui, come è altamente probabile se non certo, l'istanza non serva a nulla – del ricorso volto a ottenere il ristoro pecuniario: ‘onere’, dunque, e non ‘diritto’, come correttamente segnalato in dottrina (cfr. K. La Regina, *Legge Pinto*, cit., 6). La previsione, inutile e vessatoria, è peraltro destinata a vita breve: con riguardo al contiguo ‘rimedio preventivo’ escogitato dal legislatore per il processo amministrativo – ove chi paventi l'irragionevole durata del procedimento ha il diritto/onere di presentare l'istanza di prelievo di cui all'art. 71 co. 2 c.p.a – C. eur., 22.2.2016, *Olivieri c. Italia*, § 155 ss., ha già avuto modo di rilevare l'assoluta ineffettività dello strumento all'obiettivo, considerato che, a fronte della presentazione dell'istanza, il giudice ‘può’, ma non deve, alterare gli ordinari criteri di trattazione dei procedimenti. Nell'occasione, il giudice di Strasburgo si è spinto a testualmente affermare che detta “condizione di ammissibilità” del ricorso di cui alla legge Pinto «risulta essere una condizione formale che produce l'effetto di ostacolare l'accesso alla procedura» riparatoria (§ 64), e su tali basi ha ravvisato la violazione degli artt. 13 e 6 § 1 Cedu. Tali argomenti hanno già condotto la Corte costituzionale a

dovrà provvedersi in via compensativa, attraverso strumenti di indennizzo pecuniario – sulla falsariga dell’attuale “rimedio Pinto” – o altre forme di compensazione “in natura”, quali riduzioni sanzionatorie, o, nei casi estremi, forme di definitivo “arresto” – in termini, per ora, volutamente atecnici – del procedimento.

Invertendo l’ordine rispetto alla progressione delineata dalla Corte di Strasburgo, è su queste ultime soluzioni “rimediali” che, in una prospettiva *de iure condito* e *condendo*, ci concentreremo, nella consapevolezza, da un lato, che un meccanismo compensativo ben congegnato, funzionando come deterrente, possa svolgere anche una funzione preventiva – e dunque assicurare *a monte* la ragionevole durata dei processi –, dall’altro, che il “pacchetto di rimedi” previsto dalla l. 89/2001 sia assolutamente inidoneo allo scopo, come emerge dai continui interventi “novellistici” volti ad emendarlo<sup>46</sup>, dalle plurime dichiarazioni di incostituzionalità<sup>47</sup> e dalle condanne in cui l’Italia continua ad incorrere a Strasburgo<sup>48</sup>. Nel ragionare in proposito, deve secondo noi tenersi conto del diverso livello di tutela che la garanzia merita a seconda che la si intenda, rispettivamente, nella valenza autonoma di salvaguardia dallo “stress da processo”, o alla stregua di condizione di esercizio del diritto di difesa, in particolare sotto il profilo probatorio.

5. Trattando di rimedi preventivo/compensativi rispetto alla lesione del diritto soggettivo alla ragionevole durata, è inevitabile parlare di prescrizione. Sebbene infatti, come sottolineato in dottrina, il legame di strumentalità fra quest’ultimo istituto e la garanzia sia da un lato discutibile – per via della differenza fra tempo del reato e tempo del processo, e dell’inconciliabilità di quest’ultimo, quale luogo del “ricordo”, con le logiche dell’“oblio” su cui la prescrizione si fonda –, dall’altro lato perverso – dato che la prescrizione, in ogni sua forma, «è ad un tempo agente terapeutico e patogeno», siccome per un verso «induce nell’autorità giudiziaria sollecitudine ed economie

---

dichiarare illegittimo, prima, lo strumento acceleratorio specificamente relativo al processo amministrativo (C. cost., 6.2.2019, n. 34), poi, l’immediato “antecedente” del rimedio, relativo al processo penale, di cui qui si discute (Cfr. C. cost., 10.7.2019, n. 169, dichiarativa dell’illegittimità, per violazione dell’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 Cedu, dell’art. 2 co. 2-*quinqies* l. 89/2001 nel testo risalente alla “novella” del 2012): anche le “sorti” del più recente strumento acceleratorio sembrano, di conseguenza, segnate.

<sup>46</sup> Da ultimo, con l’introduzione del nuovo “rimedio” di cui *supra*, nota n. 43.

<sup>47</sup> Cfr., oltre alle già ricordate sentenze nn. 184/2015, 88/2018, 169/2019, C. cost., 19.2.2016, n. 36 (dichiarativa dell’illegittimità, per violazione degli artt. 111 co. 2 e 117 co. 1 Cost. – quest’ultimo in relazione all’art. 6 § 1 CEDU –, dell’art. 2 co. 2-*bis* l. n. 89 del 2001 in quanto presume ragionevole il termine di tre anni per il processo di primo grado anche quando si tratti del processo “Pinto”).

<sup>48</sup> Fra l’altro per l’irragionevole durata dei processi “Pinto”, che secondo la Corte non dovrebbero protrarsi per oltre due anni su due gradi di giudizio, e comunque avere durata inferiore a quella “fisiologica” del procedimento presupposto: C. eur., 26.11.2013, *Quattrone c. Italia* (su cui si fonda C. Cost. n. 36/2016, cit.).

organizzative per scongiurarla», ma per altro verso «spinge le parti private ad escludere definizioni anticipate e a protrarre con ogni mezzo il processo...per lucrarne gli effetti estintivi»<sup>49</sup> –, sono le stesse Alte Corti ad enfatizzarlo, rendendone imprescindibile l'esame.

Sul fronte convenzionale, la prescrizione è stata valorizzata in termini *compensativi* dalla decisione *Gagliano Giorgi c. Italia*, con cui la Corte di Strasburgo, in applicazione dell'art. 35 § 3 lett. b Cedu nel testo modificato dal Protocollo 14, ha dichiarato irricevibile per assenza di pregiudizio importante un ricorso da "irragionevole durata" del processo penale, sul presupposto che la prescrizione di uno dei reati ascritti al ricorrente, con conseguente rideterminazione al ribasso della sanzione complessiva, avesse «compensato o particolarmente ridotto i pregiudizi che derivano normalmente dalla durata eccessiva del procedimento»<sup>50</sup>. Tale prospettiva "compensativa" – peraltro certamente non univoca nella giurisprudenza di Strasburgo<sup>51</sup> – trova eco nell'art. 2-*sexies* l. 89/2001, che in caso di prescrizione sancisce una presunzione relativa di insussistenza – *va da sé*, in capo al solo imputato – del pregiudizio da irragionevole durata.

Quanto alla giurisprudenza costituzionale, può ricordarsi la sentenza n. 143/2014, che ha ravvisato nella prescrizione uno strumento che *concorre* a realizzare la garanzia della ragionevole durata del processo<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Così G. Giostra, *Il problema della prescrizione penale. Aspetti processuali*, in *GI* 2005, 2222. Più di recente, cfr. E. Lupo, *La vicenda Taricco impone di riconsiderare gli effetti del decorso del tempo nella giustizia penale sostanziale?*, in questa rivista (4.2.2019), 10 s.

<sup>50</sup> C. eur., 6.3.2012, *Gagliano Giorgi c. Italia*. In toni assai critici v. P. Gaeta, *La prescrizione del reato come compensazione del processo irragionevolmente lungo: ovvero del criterio del "pregiudizio importante" nella giurisprudenza di Strasburgo*, in *DPenCont* 2012, 2, 166, che riscontra nella valenza compensativa attribuita alla prescrizione «una lettura impegnativa per l'istituto...»

<sup>51</sup> Premesso che, prima della decisione *Gagliano Giorgi*, la Corte europea aveva di regola dato rilievo alla prescrizione, quale causa di esclusione della lesione da "irragionevole durata", solo se ascrivibile a comportamenti dilatori delle parti, anche in più recenti pronunce il giudice convenzionale sembra essere tornato sui suoi passi rispetto al menzionato precedente: cfr., in particolare, C. eur. 2.7.2019, *Abboud c. Belgio*, che ha reputato ricevibile – e accolto nel merito – un ricorso da "irragionevole durata" nonostante la sopravvenuta prescrizione. La Corte, sia pure con specifico riguardo al sistema belga – nel quale alla prescrizione del reato sono accostati meccanismi compensativi dell'irragionevole durata del processo, i quali spaziano da riduzioni sanzionatorie a forme di improcedibilità delle accuse (cfr. anche, *infra*, nota n. 67) –, ha fra l'altro contestato le obiezioni del Governo – secondo cui il riconoscimento, in funzione "compensativa", dell'irragionevole durata della procedura, sarebbe implicito a fronte dell'estinzione dell'azione pubblica per prescrizione – osservando che «*l'extinction de l'action publique à cause de la prescription de celle-ci et l'attachement de conséquences juridiques au dépassement du délai raisonnable, quoiqu'ils poursuivent en partie le même but, sont fondés sur deux catégories juridiques distinctes...*», conseguendone che «*dans ces conditions, il n'apparaît pas possible de considérer les effets de la prescription comme une réparation adéquate du dépassement du délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour...*» (§§ 32-34). Cfr., anche, C. eur., 10.4.2018, *Brudan c. Romania*.

<sup>52</sup> C. cost., 28.5.2014, n. 143, dichiarativa dell'illegittimità dell'art. 157 co. 6 c.p. laddove prevede il

E della funzionalità quantomeno *di fatto* dell'istituto a garantire un processo dai tempi ragionevoli dà conto ampia parte della dottrina<sup>53</sup>, e vi è chiara traccia nella relazione alla proposta di riforma formulata dalla Commissione Fiorella, che è in buona parte alla base delle modifiche apportate agli artt. 157 ss. c.p. dalla l. 103/2017<sup>54</sup>.

Traspare l'idea che un arresto definitivo della prescrizione all'inizio del procedimento o del processo penale – quando la logica del “ricordo” abbia soppiantato quella dell’“oblio” – significhi, quasi in automatico, sancire la durata *sine die* dei segmenti processuali non più “coperti” dallo scorrere dei tempi prescrizionali, tant'è che la più significativa “contromisura”, da più parti autorevolmente proposta, consisterebbe nello sdoppiamento dell'istituto in un segmento sostanziale – destinato ad arrestarsi con l'inizio delle indagini o con l'esercizio dell'azione penale – ed uno processuale, anch'esso ancorato a termini prefissati, ma modulati sulla presumibile durata delle diverse fasi del processo<sup>55</sup>. Soluzione che – per quanto ormai ostacolata, a nostro parere,

---

raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di incendio colposo (in particolare, § 3 del *Considerato in diritto*). In termini meno espliciti, ma che chiaramente presuppongono l'idoneità della prescrizione (anche) ad assicurare la ragionevole durata, C. cost., 25.3.2015, n. 45 e C. cost., 14.2.2013, n. 23, in tema di “eterni giudicabili”.

<sup>53</sup> Fra gli altri G. Ubertis, *Prescrizione del reato e prescrizione dell'azione penale*, in Aa. Vv., *Tempi irragionevoli della giustizia penale*, cit., 52 ss. Di recente, G. Losappio, *Il congedo dalla prescrizione nel processo penale. Tempus fu(g)it*, in *DPenCont* 2019, 7-8, 37 s., che a fronte del “blocco” della prescrizione dopo la sentenza di primo grado introdotto dalla l. 3/2019, e di prossima – salvo proroghe dell'ultima ora – entrata in vigore, afferma provocatoriamente che «il problema della prescrizione non si potrà risolvere agendo sulla disciplina della stessa prescrizione fintanto che l'istituto agirà come un farmaco *off label* sulla lunghezza dei giudizi».

<sup>54</sup> Si legge nella Relazione alla proposta Fiorella, in <https://www.giustizia.it>: «in un sistema penale affetto da un sovraccarico di procedimenti come quello italiano, la prescrizione svolge nella prassi una funzione acceleratoria dei procedimenti...orientando le cadenze del lavoro giudiziario in modo tale da evitare l'esito prescrizionale. In questo senso, il decorso della prescrizione seguente all'emersione della *notitia criminis* sino alla sentenza definitiva risulta di fatto funzionale, nonostante le perplessità ripetutamente formulate sul punto da autorevole dottrina, anche alla tutela della ragionevole durata del processo penale». La strumentalità della prescrizione anche alla tutela della ragionevole durata emerge altresì dalla Relazione al d.d.l. 2798 (poi confluito nel disegno unificato sfociato nella l. 103/2017): «Le disposizioni immediatamente operative modificano invece la disciplina della prescrizione in vista di un contemperamento dell'esigenza di evitare che il decorso del termine impedisca, di fatto, al processo di poter disporre di tempi ragionevoli e di quella, propria dell'imputato, di essere tutelato dall'eventualità di rimanere esposto, senza un limite temporale ragionevole, al procedimento penale». In termini critici, sotto questo profilo, M. Serraino, *Non ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell'oblio*, in *questa rivista* (22 ottobre 2015), 17 ss.

<sup>55</sup> Cfr., in particolare, la proposta di G. Giostra, *Il problema della prescrizione*, cit., 2221 ss., in parte alla base della bozza di legge delega della Commissione per la riforma del codice di procedura penale presieduta dal Prof. Riccio (cfr. art. 2, punto 1.6: la bozza di legge delega e la rispettiva Relazione sono reperibili in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)). Per un precedente spunto, V. Grevi, *Prescrizione del reato ed effettività del processo tra sistema delle impugnazioni e prospettive di riforma*, in Aa. Vv., *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena*, Milano, 2002, 220 ss. In termini parzialmente diversi G. Ubertis, *Prescrizione del reato*, cit., 56 s., per il quale la prescrizione del processo – *rectius*, dell'azione penale –

dalla chiara presa di posizione “sostanzialistica” della sentenza costituzionale n. 115/2018<sup>56</sup> –, appare più convincente nella misura in cui collega i termini prescrizionali non alla gravità astratta del reato, che non ha nulla a che fare coi tempi necessari a celebrare il processo, ma a questi ultimi. “Non soluzione”, però, nella misura in cui continua ad alimentare l’interesse dell’imputato a protrarre i tempi del processo, e pregiudica così l’interesse delle altre parti, e del sistema oggettivamente inteso, alla ragionevole durata, fuori da ogni logica di bilanciamento<sup>57</sup>.

Va detto che la riforma del 2017 ha segnato un passo avanti, nella misura in cui, pur non accogliendo appieno la distinzione fra prescrizione sostanziale e processuale, ha recepito alcuni suggerimenti della dottrina fautrice di tale distinzione, in particolare introducendo un meccanismo sospensivo dopo la sentenza di condanna di primo

---

dovrebbe affiancarsi, e non sostituirsi dopo l’inizio del processo, a quella del reato. Per un quadro riassuntivo delle diverse proposte “dualiste” v. C. Marinelli, *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino 2016, 400 ss. L’idea di duplicare le prescrizioni è tornata al centro del dibattito, politico e scientifico, nell’ambito dei tentativi di “calmierare” gli effetti della “novella” 3/2019 laddove introduce il blocco della prescrizione (sostanziale) dopo la sentenza di primo grado: cfr. in particolare G.L. Gatta, *Riflessioni e proposte per uscire dall’impasse della riforma Bonafede*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it) (9.12.2019). Su un piano più generale, S. Quattrocolo, *Nelle vicende Taricco*, cit., 199 ss.

<sup>56</sup> Come è noto C. cost., 31.5.2018, n. 115, ultimo atto della “saga Taricco”, ha chiaramente affermato (§ 10 del *Considerato in diritto*) che la prescrizione, quale istituto «che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l’effetto di impedire l’applicazione di una pena, nel nostro ordinamento rientra nell’alveo del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall’art. 25 co. 2....e pertanto deve essere considerata un istituto sostanziale, che il legislatore può modulare attraverso un ragionevole bilanciamento tra il diritto all’oblio e l’interesse a perseguire i reati fino a quando l’allarme sociale indotto dal reato non sia venuto meno...ma sempre nel rispetto di tale premessa costituzionale inderogabile». Come si è osservato, la Corte sembra qui sostenere che la prescrizione «è diritto sostanziale per previsione costituzionale, e non ha copertura costituzionale solo perché prevista come sostanziale dalla legge ordinaria»: cfr. M. Donini, *Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (11.7.2018), 10. In termini più articolati, invece, S. Quattrocolo, *Nelle vicende Taricco*, cit., 21, secondo la quale «lo spunto che può venire dalla vicenda Taricco non è soltanto quello di una discussione sulla natura sostanziale o processuale della prescrizione...»; piuttosto, «proprio l’orientamento della Corte costituzionale italiana dimostra...che, quando si tratti di punibilità, le categorie formali sono poco rilevanti. Pertanto, una disciplina che regolasse la durata delle scansioni processuali dovrebbe essere modulata, nel tempo, nel pieno rispetto dei capisaldi enunciati dal giudice delle leggi: una modifica peggiorativa non accompagnata da una previsione intertemporale e affidata al solo principio *tempus regit actum*, pur di natura squisitamente processuale, potrebbe porsi in contrasto con l’interpretazione più ampia dell’art. 25 Cost.». Per una ferma presa posizione in favore della natura sostanziale della prescrizione, da cui discende una serrata critica delle diverse proposte di distinguo fra prescrizione sostanziale e processuale, P. Ferrua, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in *QG* 2017, 1, 115.

<sup>57</sup> Cfr. R.E. Kostoris, *La ragionevole durata del processo nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nell’art. III Cost.*, in Id. (a cura di), *La ragionevole durata del processo*, Torino 2005, 3 ss.: «la prescrizione è la peggior nemica della ragionevole durata del processo, perché segna il fallimento della giustizia». In termini analoghi V. Fanchiotti, *La durata del processo tra l’inidoneità degli strumenti interni e la prospettiva europea*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (7.2.2012), 7; D. Pulitanò, *Tempi del processo e diritto penale sostanziale*, in *RIDPP* 2005, 507 ss.



o secondo grado, e per il caso della relativa impugnazione, che dovrebbe disincentivare l'utilizzo a fini dilatori<sup>58</sup> (nella specie, ex art. 159 co. 2 nn. 1 e 2 e co. 2, la prescrizione è sospesa dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione alla pronuncia del dispositivo della sentenza di gravame, fermo, da un lato, un *time limit* di diciotto mesi – ad evitare che il giudizio di impugnazione, privato del “deterrente prescrittivo” si protragga *sine die* –, dall'altro, il recupero dei periodi di sospensione ai fini prescrizionali quando la sentenza del grado successivo sia di proscioglimento o di annullamento in punto responsabilità). Si tratta, peraltro, di un meccanismo farraginoso, con soluzioni tecniche ancora discutibili<sup>59</sup>, e che comunque non elimina *in toto* il rischio di abusi difensivi in senso dilatorio.

Queste ultime criticità potrebbero apparire superate dalla più recente e radicale riforma ex art. 1 co. 1 lett. e l. 3/2019 – “dilazionata negli effetti” all'ormai prossimo 1° gennaio 2020 – che, senza eccezioni, arresta la prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado (o del decreto penale di condanna)<sup>60</sup>. Al di là, tuttavia, dei dubbi sulla possibilità per il sistema di reggere, in difetto di strumenti alternativi a tutela della ragionevole durata del processo, questa più drastica soluzione, va notato come entrambe le recenti “novelle” lascino inalterata, fatte salve alcune modifiche settoriali nell'ottica del doppio binario<sup>61</sup> e l'inclusione tra le fattispecie sospensive delle rogatorie all'estero e tra quelle interruttrive dell'interrogatorio delegato alla polizia giudiziaria, la disciplina del decorso dei termini prescrizionali in fase investigativa e nel processo di primo grado, nonostante siano queste – complessivamente – le fasi del procedimento

---

<sup>58</sup> Si coglie l'eco della proposta a suo tempo formulata da G. Giostra, *Il problema della prescrizione penale*, cit., p. 2223, il quale suggeriva di distinguere, agli effetti del decorso della prescrizione nei gradi di impugnazione, fra l'impugnazione del solo imputato – che avrebbe dovuto comportare l'arresto del termine prescrizionale – e quella del pubblico ministero, che ne avrebbe protratto la decorrenza.

<sup>59</sup> Fra le altre, il rilievo della sentenza di condanna tanto quale fattore interruttivo, quanto quale causa sospensiva della prescrizione; l'irrelevanza, ai fini del recupero dei tempi prescrizionali, dell'accoglimento dell'impugnazione che non si traduca in un proscioglimento (ad esempio attraverso una nuova qualificazione giuridica del fatto); l'inspiegabile appiattimento sul *time limit* di diciotto mesi tanto del giudizio di appello, quanto di quello di cassazione, i cui tempi di “durata ragionevole” sono invece distinti – due anni e un anno – agli effetti della legge Pinto.

<sup>60</sup> La disposizione sostituisce nei seguenti termini l'art. 159 co. 2 c.p.: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna». Come da più parti correttamente rilevato, parlare di “sospensione” è del tutto erroneo, trattandosi, piuttosto, della definitiva e irreversibile cessazione del decorso della prescrizione: fra gli altri, G. L. Gatta, *Una riforma dirompende: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (21.1.2019); E. Lupo, *La “vicenda Taricco”*, cit., p. 14 s.

<sup>61</sup> Fra le altre, la fissazione al compimento del diciottesimo anno di età del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione per i reati ex art. 392 co. 1-bis c.p.p. a danno di minori e l'estensione del termine massimo di prescrizione per alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

a più elevata densità di definizioni “per prescrizione” (a fronte di un numero relativamente esiguo di siffatti esiti nel giudizio di cassazione)<sup>62</sup>.

A nostro parere, un definitivo arresto del processo per decorso del tempo – non importa se “appoggiato” alla prescrizione sostanziale o fondato su forme di prescrizione processuale, o, meglio, su cause di improcedibilità dell’azione penale – si può ipotizzare, in funzione preventivo/compensativa della lesione da irragionevole durata, nei soli limiti in cui – secondo la distinzione prospettata all’inizio – non si guardi alla garanzia in se stessa, ma alla relativa strumentalità alla tutela del diritto inviolabile di difesa. In altre parole, l’arresto del processo ci pare giustificato solo quando il suo protrarsi oltre misura abbia effettivamente compromesso le *chances* difensive, pregiudicando la ricerca e l’acquisizione di prove a scarico.

6. Si potrebbe allora pensare a un sistema nel quale si lasci alla prescrizione “sostanziale” di farsi carico delle situazioni in cui, visto il tempo trascorso fra il reato e l’esercizio dell’azione penale<sup>63</sup>, l’ordinamento possa presumere una significativa compromissione delle *chances* difensivo-probatorie. Non si tratta, del resto, di logica completamente avulsa dall’istituto sostanziale, a fondamento del quale sono in molti a richiamare anche – seppure non solo – le difficoltà di accertamento che l’eccessivo lasso di tempo trascorso dal reato comporta<sup>64</sup>.

Alla prescrizione sostanziale, la cui decorrenza cesserebbe definitivamente con l’esercizio dell’azione penale, dovrebbe poi affiancarsi un meccanismo che permetta, in sede di archiviazione o con sentenza, di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale allorché risulti provato che un ingiustificato ritardo nello svolgimento delle indagini o nella celebrazione del giudizio, non ascrivibile a condotte dilatorie dell’imputato e non necessariamente ancorato al decorso di rigidi termini di fase – estranei, peraltro, alla logica convenzionale –, abbia pregiudicato l’acquisizione di una prova essenziale

---

<sup>62</sup> Cfr. la *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2016*, 51 s., la *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2017*, 28 s., la *Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2018*, 15 ss., del Presidente della Corte di cassazione (in [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)). In dottrina, per recenti rilievi sul punto, G.L. Gatta, *Riflessioni e proposte*, cit.

<sup>63</sup> Il collegamento a quest’ultima, anziché all’inizio dell’indagine, del definitivo “blocco” del termine prescrizione è preferibile in ragione della maggior vulnerabilità che la persona sottoposta ad indagini presenta in tale fase, in cui l’attivazione per la ricerca della prova a difesa, quand’anche non sia impedita dalla totale ignoranza della pendenza dell’indagine, è resa più difficile dalla scarsa conoscenza delle evoluzioni investigative. Osserva F. Viganò, *Riflessioni*, cit., 26, che «l’imputato è assai più esposto del pubblico ministero al rischio di non disporre più, al momento del giudizio, di testimoni a proprio favore, e ciò soprattutto ove la pubblica accusa avesse tempestivamente provveduto», durante le indagini, all’acquisizione di elementi a sostegno della prognosi accusatoria.

<sup>64</sup> Fra gli altri, G.L. Gatta, *Una riforma dirompente*, cit.; F. Viganò, *Riflessioni*, cit., 26.

a difesa<sup>65</sup>. Il meccanismo – utilizzato in diverse varianti nei sistemi anglosassoni<sup>66</sup>, ma non estraneo all'Europa continentale, dove se ne ravvisa un esempio in Belgio, fra l'altro indirettamente “avallato” dalla Corte europea<sup>67</sup> – potrebbe secondo noi trovare un modello “italiano” in quello attualmente previsto in materia di segreto di Stato, fondato sulla valutazione di “essenzialità per la definizione del procedimento” di una prova di cui proprio il segreto impedisce di conoscere gli eventuali contenuti, e in ordine alla quale non può che effettuarsi, quindi, una valutazione prognostica fondata su indici parzialmente presuntivi. Nel caso in cui l'imputato allegghi che l'ingiustificato decorso del tempo gli abbia precluso la possibilità di addurre una prova fondamentale, ad esempio un alibi, il giudice dovrà svolgere un ragionamento analogo a quello che la sentenza costituzionale n. 40/2012 reputa necessario allorché l'imputato, ex art. 41 l. 3.8.2007, n. 124, opponga il segreto di Stato quale ostacolo all'acquisizione di una prova a propria difesa: secondo la Corte «non vi è dubbio che l'incidenza del segreto» – da sostituire, nel nostro caso, con l'incidenza del decorso del tempo – «sul diritto di difesa non possa rimanere affidato alla mera attestazione del soggetto sottoposto a processo

---

<sup>65</sup> Uno spunto in questo senso è stato fornito, in dottrina, da G. Ubertis, *Prescrizione del reato*, cit., 61: «andrebbe previsto come caso di archiviazione senza possibilità di riapertura delle indagini (o di sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in udienza preliminare) l'eventualità in cui comunque il processo, che si svolgerebbe a notevole distanza di tempo dai fatti da cui scaturisce, fosse ritenuto dal giudice irrimediabilmente in contrasto con imprescindibili requisiti per godere di quell'effettività della difesa che dovrebbe improntarlo in ogni occasione: l'emissione del provvedimento sarebbe perciò subordinato all'istanza del prevenuto che dimostrasse di non aver potuto richiedere in precedenza l'espletamento di un incidente probatorio o di un sequestro ritenuti decisivi per la sua posizione».

<sup>66</sup> Forme di *dismissal* o di *stay of the proceedings* sono infatti previste a tutela del *right to a speedy trial* negli Usa e nel Regno Unito, seppure con significative distinzioni quanto all'operatività *pre o post trial*, agli oneri probatori, all'applicabilità di clausole presuntive in ordine alla sussistenza del pregiudizio. Cfr. E. Amodio, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *DPP* 2003, 797 ss.; D. Vicoli, *La ragionevole durata*, cit., 19 ss.; V. Fanchiotti, *The right to a speedy trial nell'esperienza nordamericana*, in R.E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo*, cit., 13 ss. Sembra attribuire rilievo al fatto che l'irragionevole durata abbia concretamente compromesso le *chances* difensive anche la Corte di giustizia, allorché, in materia civile, valuta la ragionevole durata del procedimento davanti agli organi giurisdizionali comunitari: cfr. C.G.CE, ord. 13.12.2000, *SGA c. Commissione* (C-39/00), § 46, in <https://eur-lex.europa.eu> (nella specie la Corte sembra dire che, mentre il superamento del termine ragionevole di per sé non giustifica un annullamento della decisione impugnata, siffatta soluzione sarebbe possibile ove all'eccessivo protrarsi dei tempi processuali fosse conseguita la violazione dei diritti della difesa).

<sup>67</sup> C. eur., 24.1.2017, *J.R. c. Belgio*, in particolare §§ 77-78; C. eur., 24.1.2017, *Hiernaux c. Belgio*, §§ 49-56. Il riferimento è alla giurisprudenza della Cassazione belga che, sulla base dei poteri di controllo della regolarità della procedura, ivi compresa la durata ragionevole, attribuiti alla *Chambre de mises en accusation* e alle giurisdizioni del giudizio dagli artt. 136, 136-bis, 235 e 235-bis CIC, nonché dall'art. 21-ter del “*titre préliminaire*” c.p.p., prevede la possibilità, nell'istruzione o nel giudizio, di pronunciare forme di non luogo a procedere quando il decorso del tempo abbia pregiudicato irrimediabilmente i diritti della difesa, in particolare in ragione della dispersione delle prove (cfr. ancora C. eur., 24.1.2017, *J.R. c. Belgio*, cit., § 33 ss.).

– che a quel riconoscimento ha interesse – ma debba poggiare su una prospettazione dotata di adeguato tasso di persuasività». Si deve quindi procedere – osserva ancora la Corte – alla «prova del fatto da cui dipende l'applicazione di norme processuali» – lì l'inerenza del segreto al diritto di difesa, qui l'ascrivibilità alla "perdita di tempo", non rimproverabile all'imputato, della dispersione di una prova a difesa –, sia pure attraverso «un giudizio di tipo eminentemente presuntivo», tenendo conto «di elementi quali la coerenza e plausibilità della prospettazione dell'imputato, in rapporto al complesso delle sue deduzioni difensive...»<sup>68</sup>.

Fuori da tali situazioni – cioè quando un nesso fra l'irragionevole durata e la perdita di *chances* difensive non sia dimostrabile, oppure gli ingiustificati ritardi si annidino nei giudizi di impugnazione, nei quali le *chances* probatorie non dovrebbero essere più in discussione<sup>69</sup>– il rimedio allo "sfornamento" di congrui tempi processuali, in caso di condanna, dovrebbe essere – sulla falsariga di quanto avviene in diversi paesi europei<sup>70</sup> e ha già ricevuto l'avallo della giurisprudenza di Strasburgo<sup>71</sup> – una riduzione sanzionatoria a titolo compensativo dello *stress* da processo<sup>72</sup>, eventualmente tale, nei casi più gravi, da coprire integralmente la pena, lasciando inalterato, però, il pieno accertamento di responsabilità<sup>73</sup>.

Quanto alle modalità, possono ipotizzarsi – e sono in effetti state avanzate – diverse soluzioni. Una prima opzione passa per la costruzione di un'apposita attenuante o diminuyente<sup>74</sup>, che spetterebbe al giudice della cognizione applicare: a) secondo una meno convincente variante, in via pressoché automatica al decorso di certi termini di

---

<sup>68</sup> C. cost., 23.2.2012, n. 40, § 7 del *Considerato in diritto*. Si potrebbe obiettare che, a fronte dell'accertamento della perdita di una *chance* probatoria a difesa, l'esito processuale dovrebbe essere comunque proscioglimento, ingenerandosi un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Pensiamo, però, che per il giudice sia psicologicamente più facile una soluzione in termini di improcedibilità, che potrebbe peraltro lasciare aperta la strada di un nuovo giudizio, ove successivamente – e per varie ragioni – la possibilità di acquisire la prova asseritamente dispersa riemerge.

<sup>69</sup> Con l'eccezione dei casi di rinnovazione istruttoria, nei quali un siffatto problema potrebbe riemergere.

<sup>70</sup> La Germania su tutti: per un approfondimento F. Viganò, *Riflessioni*, cit., 34 ss.; J.P. Pierini, *Uno sguardo in prospettiva comparatistica ai "rimedi" giuridici per la durata eccessiva del procedimento nella Repubblica federale tedesca*, in *CP* 2012, 312 ss.

<sup>71</sup> Fra le altre, C. eur., 26.6.2001, *Beck c. Norvegia*; C. eur., 13.11.2008, *Bochev c. Bulgaria*; C. eur., 24.1.2017, *J.R. c. Belgio*, cit.; C. eur., 24.1.2017, *Hiernaux c. Belgio*, cit.

<sup>72</sup> Ed eventualmente della perdita di *chances* difensive non rilevanti per l'alternativa tra condanna e proscioglimento.

<sup>73</sup> Il meccanismo presenta qualche assonanza col rimedio compensativo della sofferenza da "sovraccollamento carcerario" ex art. 35-ter ord. pen.: cfr. F. Viganò, *La nuova disciplina della prescrizione del reato: la montagna partorì un topolino?*, in *DPP* 2017, 1289 s.

<sup>74</sup> Soluzione preferibile, quest'ultima, ad evitare la neutralizzazione della circostanza attraverso il giudizio di bilanciamento.

fase e in assenza di ritardi ascrivibili all'imputato<sup>75</sup>; b) secondo una diversa ipotesi, sulla base di un vaglio in concreto, secondo gli indici utilizzati dalla Corte europea (complessità del caso, comportamento delle parti e delle autorità, posta in gioco)<sup>76</sup>.

Una seconda soluzione – che ha trovato riscontro nella proposta di riforma avanzata dalla Commissione Gratteri<sup>77</sup> – potrebbe invece chiamare in gioco il giudice dell'esecuzione, sul presupposto che l'ingiustificato *sur-plus* dei tempi processuali possa essere trattato alla stregua di una sorta di pre-sofferto<sup>78</sup>: opzione secondo noi

---

<sup>75</sup> Un esempio di questa soluzione si rinveniva nella versione originaria della p.d.l. n. 2150/C del 28 febbraio 2014 (prima firmataria On.le Ferranti), ove, da un lato, si sanciva la definitiva interruzione della prescrizione con la pronuncia della sentenza di primo grado, dall'altro, si stabiliva che, in caso di appello, l'imputato riconosciuto colpevole avesse diritto a una riduzione di pena qualora dal giorno del deposito dell'appello alla pronuncia della sentenza di condanna fossero decorsi più di due anni (o dal giorno della pronuncia in grado di appello a quello della pronuncia da parte della Corte di cassazione fosse trascorso più di un anno).

<sup>76</sup> Cfr. O. Mazza, *La lotta del diritto contro il tempo: il processo breve*, in *DPP* 2010, 354, nonché, più di recente, E. Lupo, *La "vicenda Taricco"*, cit., 11. Quest'ultimo modello di circostanza attenuante è adottato in Spagna (cfr. art. 21 n. 6 c.p., secondo cui è circostanza attenuante «*La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa*»).

<sup>77</sup> Ivi si suggeriva l'introduzione di un nuovo «Art. 670-bis. Riduzione della pena in caso di ritardi indebiti del procedimento», del seguente tenore: «1. Quando il procedimento o il processo penale si sono svolti in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della Convenzione, il condannato può chiedere al giudice dell'esecuzione una riduzione della pena a compensazione del pregiudizio subito. Nell'accertare la violazione il giudice si attiene ai criteri indicati nell'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nonché a quelli desunti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. 2. In caso di sussistenza della violazione, il giudice dell'esecuzione: a) diminuisce la pena della multa o dell'ammenda di una somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 1.500 euro per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento e del processo; b) diminuisce la pena della reclusione o dell'arresto in misura non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del procedimento e del processo. 3. Nel caso di condanna all'ergastolo, la diminuzione prevista dal secondo co., n. 2, si calcola sul periodo minimo di espiazione della pena al quale è subordinata la concessione della liberazione condizionale e dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. 4. Il condannato al quale la pena sia stata diminuita ai sensi dei commi precedenti non ha diritto ad indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. 5. Se la diminuzione di pena è superiore all'ammontare della pena inflitta, il giudice dell'esecuzione dichiara ineseguibile la pena in ragione dell'accertata violazione del diritto all'imputato alla ragionevole durata del procedimento e del processo. In tal caso, il condannato conserva il diritto all'indennizzo per il pregiudizio residuo subito» (il testo è reperibile in <http://docplayer.it/26060571-Ufficio-legislativo-commissione-per-l-elaborazione-di-proposte-normative.html>).

<sup>78</sup> Cfr. F. Viganò, *La nuova disciplina della prescrizione*, cit., 1289 s. Una simile soluzione, incentrata sulla possibilità di compensare l'irragionevolezza dei tempi processuali computandone l'eccesso come "pena espiata", è stata adottata, a partire dal 2008, dalla giurisprudenza tedesca (cd. *execution approach*). Siffatto meccanismo è stato recentemente "promosso" dalla Corte di Strasburgo anche con riguardo al caso in cui, la pena detentiva risultando condizionalmente sospesa, l'operazione di "scomputo" del presofferto non sia materialmente possibile se non nell'eventualità di revoca della

preferibile, quest'ultima, perché più consona ad un vaglio *ex post* e in concreto, e perché non appesantisce il giudizio di cognizione del profilo di "litigiosità" che potrebbe collegarsi alla concessione o meno della diminuzione "da tempo irragionevole"<sup>79</sup>.

La prospettiva di dover accordare una riduzione sanzionatoria potrebbe conservare un'adeguata capacità deterrente e quindi preventiva – a bilanciare il venir meno dello "spauracchio" prescrizione, in particolar modo nei giudizi di impugnazione – e sarebbe comunque meno pregiudizievole, rispetto a un esito inevitabilmente proscioglimento, per la vittima<sup>80</sup>. Anche l'interesse dell'imputato a utilizzare tattiche dilatorie ne uscirebbe, quantomeno, ridimensionato: in particolare, mentre la prospettiva di "lucrare", a lungo termine, un proscioglimento per prescrizione, rappresenta un sicuro disincentivo rispetto all'opzione per i riti premiali, quella di "strappare" un beneficio sanzionatorio che anche il rito speciale, e in termini ben più sicuri, garantisce, potrebbe non fornire un'analogia "contropinta".

Va da sé che, in caso di "irragionevole durata" di processi ad esito proscioglimento, il predetto strumento non potrebbe funzionare, non restando quindi che la conferma dell'attuale modello di riparazione pecuniaria "tipo Pinto"<sup>81</sup>. Non sembra, però, che ci si debba eccessivamente scandalizzare, se si considera che analogo rimedio pecuniario opera nei casi dell'errore giudiziario e dell'ingiusta detenzione.

---

sospensione condizionale. Al ricorrente, che lamentava come il c.d. *execution approach* non offrisse alcuna compensazione in un caso – come il suo – in cui nessun nuovo reato fosse stato commesso durante la sospensione condizionale, e questa non fosse quindi stata revocata, la Corte europea ha risposto che, nella propria prospettiva, «*this form of compensation is, nevertheless, non theoretical, but mitigates the threat of imprisonment, which is inherent in a conditional prison sentence, reducing it from eight to five months, and thus in an express and measurable manner*»: C. eur., 20.6.2019, *Chiarello c. Germania*, cit., § 58.

<sup>79</sup> In dottrina, la proposta di demandare al giudice dell'esecuzione il compito di dichiarare una «prescrizione processuale in chiave europea», suscettibile di tradursi, fra l'altro, in una riduzione di pena o nell'ineseguibilità del giudicato, è stata sostenuta da O. Mazza, *La lotta del diritto contro il tempo*, cit., 355.

<sup>80</sup> F. Viganò, *op. loc. ult. cit.*

<sup>81</sup> Cfr. E. Lupo, *La "vicenda Taricco"*, cit., 11.